



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-19 Documento dedicato alle aziende associate

7/05/2024

PPWR APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL PARLAMENTO UE. MANCA SOLO L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO

Mercoledì 24 aprile 2024, il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva con 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni, il Regolamento su Imballaggi e Rifiuti da Imballaggio, noto come PPWR. Il testo approvato è frutto di un accordo provvisorio con il Consiglio Europeo. Prima di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE ed entrare in vigore, l'accordo dovrà essere approvato formalmente anche dal Consiglio. Una volta entrato in vigore, sarà immediatamente applicabile in tutti i Paesi dell'UE.

È indubbio che questo Regolamento avrà un impatto molto forte su tutto il comparto degli imballaggi, in particolare per quelli in plastica, che dovranno essere in grado di adeguarsi ai suoi dettami per non uscire dal mercato.

Un primo importante aspetto da considerare sono le definizioni riportate nel Regolamento, che sono utili per comprendere il campo di applicazione del Regolamento stesso. Per esempio, vengono definiti concetti come "imballaggio primario", "imballaggio secondario" o, ancora "imballaggio innovativo".

Un secondo aspetto di rilievo è che in questo Regolamento molte delle informazioni concrete sono contenute negli allegati, che traducono in pratica quanto enunciato nel testo.

Di seguito riportiamo alcune delle misure previste dal Regolamento e dai suoi allegati.

Obiettivi di riduzione degli imballaggi:

del 5% entro il 2030

del 10% entro il 2035

del 15% entro il 2040

Misure specifiche per la plastica monouso

Saranno banditi alcuni tipi di imballaggi di plastica monouso. Tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, per le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero, al di sotto dei 15 micron.

Queste misure riguardano gli imballaggi che già ricadevano sotto la direttiva SUP.

Incentivi per il riutilizzo

Il Regolamento pone molta enfasi sul tema del riutilizzo degli imballaggi.

Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici, pari ad almeno il 10% da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, anche aromatizzato,

PPWR DEFINITELY APPROVED BY THE EU PARLIAMENT. NOW ONLY THE COUNCIL APPROVAL IS MISSING



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-19 Documento dedicato alle aziende associate

7/05/2024

e superalcolici). Gli obiettivi di riuso riguardano anche imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi quelli per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti). A determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti, Per esempio nei casi che riguardano l'igiene e la sicurezza degli alimenti.

Misure per il riciclo

Tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi. Per raggiungere questo obiettivo, entro il 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere progettati per il riciclo.

I relativi criteri saranno stabiliti in un atto delegato entro il 1° gennaio 2028.

Secondo il Regolamento, deve essere garantita la riciclabilità su larga scala: gli imballaggi a fine vita, dovranno essere raccolti separatamente, suddivisi in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su larga scala. Dal 2030, infatti, potranno essere immessi sul mercato solo gli imballaggi che garantiscono un tasso di riciclabilità del 70% ed entro il 1° gennaio 2028, la Commissione Europea definirà delle classi di prestazione di riciclo per gli imballaggi. Fanno eccezione gli imballaggi innovativi e alcuni imballaggi di prodotti farmaceutici e dispositivi medici.

Contenuto minimo di riciclato

Per gli imballi in plastica è stata stabilita anche una soglia minima di contenuto di riciclato, fissata a due livelli differenti: per gli imballi a contatto con gli alimenti, il contenuto minimo di materiale di riciclo è fissato al 10% entro il 2030 e al 25% entro il 2040; per quelli che non sono destinati al contatto alimentare le soglie salgono rispettivamente al 35% e 65%.

Anche in questo caso sono previste delle eccezioni, come per gli imballaggi in plastica per alimenti, nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato costituisca una minaccia per la salute umana e comporti la non conformità dei prodotti imballati al Regolamento (CE) 1935/2004. Sono esentati anche gli imballi in cui la componente in plastica è inferiore al 5% in peso sul totale dell'imballo. Va sottolineato anche il fatto che il Regolamento parla solo di contenuto di riciclato, senza far riferimento al concetto di sottoprodotto.

Misure per imballaggi multipli

Sono state fissate regole che prevedono una percentuale massima di spazio vuoto negli imballaggi multipli e in quelli per il trasporto e per il commercio elettronico.

La proporzione massima di spazio vuoto è fissata al 50%.

Ai vettori di logistica, produttori e importatori è chiesto di minimizzare il peso e il volume degli imballaggi.

PPWR DEFINITELY APPROVED BY THE EU PARLIAMENT. NOW ONLY THE COUNCIL APPROVAL IS MISSING



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-19 Documento dedicato alle aziende associate

7/05/2024

Si riportano in sintesi alcuni articoli del regolamento più significativi e specifici per l'EPS:

Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggi (PPWR)

Testo approvato il 24 aprile 2024

Articolo 1

Relativo a imballaggi, di qualsiasi materiale, rifiuti di imballaggi e la relativa etichettatura.

Articolo 3

Definizione di imballaggio: articolo destinato ad essere utilizzato da un operatore economico per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione ad un altro operatore o ad un utilizzatore finale.

Imballaggio per produzione primaria: articoli progettati e destinati per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione.

Imballaggio innovativo: imballo utilizzante materiali nuovi che migliorano la funzione e con vantaggi ambientali con esclusione della semplice modifica di esistenti.

Articolo 6

Tutti gli imballi immessi nel mercato sono riciclabili.

Un imballaggio è considerato riciclabile se:

- Le materie prime secondarie risultanti dal riciclo sono di qualità sufficiente rispetto all'originale per essere utilizzate in sostituzione di queste. Si applica dal 1° gennaio 2030.
- Il rifiuto può essere oggetto di raccolta differenziata. Si applica dal 1° gennaio 2035.

La riciclabilità degli imballaggi è espressa nelle classi di "prestazione di riciclabilità" A-B-C.

Classe Classe di prestazione di riciclabilità

A	95%
B	80%
C	70%

La classe viene definita in base ai criteri di progettazione per il riciclaggio.

In seguito, la classe sarà valutata attraverso la riciclabilità "su larga scala".



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-19 Documento dedicato alle aziende associate

7/05/2024

Dal 1° gennaio 2030 gli imballi che non sono riconducibili alle classi A, B, C non possono essere immessi nel mercato salvo deroghe ed esenzioni.

Criteria di progettazione per il riciclo e la definizione della classe sulla base del materiale predominante:

- Capacità di essere separato nei materiali componenti;
- Tengano in conto dei processi consolidati di raccolta;
- Tengano in conto delle tecnologie di riciclo disponibili.

Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione adotta atti per:

- Definire la metodologia di valutazione della riciclabilità su larga scala;
- Definire se il meccanismo di catena di custodia che garantisce il riciclo su larga scala con documentazione inerente alle quantità immesse e raccolte.

I contributi dei produttori per EPR possono essere rivisti e definiti in base ai dati raccolti. Nel caso di imballo innovativo le date e le procedure possono essere derogate.

Articolo 7

Entro il 1° gennaio 2030 tutte le parti in plastica dell'imballo devono contenere la seguente percentuale di riciclato da post consumo calcolata come media per impianto e per anno:

- 10% per gli imballi sensibili al contatto realizzati con materiale differente da PET;
- 35% per imballi in plastica diversi dai precedenti.

Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti in plastica dell'imballo devono contenere la seguente percentuale minima di riciclato da post consumo calcolato come media per impianto e per anno:

- 25% per gli imballi sensibili al contatto diversi da PET;
- 65% per gli imballi differenti dai precedenti.